



# CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

## ORDINANZA N° 60/2005

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Taranto;

- VISTA** la legge 13 maggio 1940 n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti";
- VISTO** l'articolo 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 relativa all'istituzione dei "servizi antincendio integrativi negli ambiti portuali";
- VISTO** il "Regolamento per il servizio integrativo antincendio nel porto di Taranto ed adiacenze limitrofe" approvato con Ordinanza n°24/79 in data 22 febbraio 1979 ed integrato con Ordinanza n°133/99 in data 3 giugno 1999;
- VISTA** la propria Ordinanza n°89/00 in data 03 maggio 2000 relativa all'approvazione, a decorrere dal 10 maggio 2000, delle tariffe per il servizio "integrativo antincendio - Guardia ai fuochi" espletato dalla Soc. ECOSERVIZI S.r.l. di Taranto;
- VISTA** la propria Ordinanza n°242/2001 in data 31 dicembre 2001, relativa alla sola trasformazione in "Euro" degli importi indicati nella ordinanza suindicata;
- PRESO ATTO** che le suindicate Ordinanze n. 89/00 e 242/2001 disciplinano le tariffe orarie pro-capite riferite al solo impiego di personale "Guardia ai fuochi";
- VISTO** il "Regolamento delle operazioni di bunkeraggio" nel porto e nella rada di Taranto, approvato con Ordinanza n°60/2003 in data 5 marzo 2003;
- RILEVATO** che a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento suddetto la Società ECOSERVIZI si è dotata di automezzi antincendio e di attrezzature varie al fine di espletare al meglio il servizio di vigilanza antincendio a terra durante le operazioni di rifornimento da autobotte a nave, in conformità alle disposizioni suindicate;
- PRESO ATTO** che l'impiego delle attrezzature suddette, dalla data di entrata in vigore del Regolamento in parola (20 marzo 2003), è avvenuto senza corresponsione di compenso alcuno da parte degli utenti, atteso che lo stesso non era contemplato dalla Ordinanza tariffaria vigente;
- VISTA** l'istanza datata 2 aprile 2004, integrata in data 23 giugno 2004, con cui la Società ECOSERVIZI, nel formulare una tariffa provvisoria per l'impiego di una delle due autopompe APS in dotazione, pari a €/h 72,30 – per prestazioni minime di quattro ore – ha chiesto di valutare altresì l'opportunità di integrare in tal senso le suddette tariffe, nelle more di una definitiva regolamentazione delle stesse in occasione una prossima rivisitazione tariffaria;
- VISTI** i seguenti pareri acquisiti in fase istruttoria:
- foglio in data 31 agosto 2004 con il quale l'Associazione Nazionale Guardie ai Fuochi ha espresso parere favorevole;

- foglio n. 7473/LEGDO/OPE in data 20 settembre 2004 con il quale la Autorità Portuale di Taranto, ha riconosciuto la necessità di corrispondere alla Società che gestisce il servizio un equo corrispettivo per il servizio prestato;
- foglio n. 1212 in data 29 settembre 2004 con il quale la Federagenti ha espresso parere "contrario" al richiesto "adeguamento" tariffario relativo all'utilizzo di autopompa APS;
- foglio n. 000128/2005 in data 14 gennaio 2005 con il quale la Confitarma, sulla base degli ulteriori dati forniti dalla Società concessionaria ha suggerito di richiedere alla Società medesima una rimodulazione della tariffa proposta rapportandola all'impiego di una sola autopompa, atteso che non può essere posto a carico dell'utenza il costo della seconda autopompa in dotazione tenuto conto altresì che l'ordinanza relativa al bunkeraggio impone l'obbligo di utilizzarne una sola;

**CONSIDERATO** altresì che la Fedarlinea, non ha formulato parere;

**VISTA** la nota in data 4 marzo 2004 con cui la Società ECOSERVIZI S.r.l. ha rimodulato, la tariffa proposta, sulla base delle considerazioni/suggerimenti formulati dalla Confitarma, proponendo in € 53,24 (cinquantatre/24) il costo orario di una autopompa, "forfettario ed onnicomprensivo previsto di ogni avere e maggiorazione per prestazioni in orari straordinari (notturno, festivo, ecc.) nonché del costo dell'autista";

**TENUTO CONTO**, altresì, della indispensabilità e necessità di mantenere, per motivi di sicurezza, il servizio di vigilanza antincendio a terra durante le operazioni di rifornimento da autobotte a nave, nella forma prevista dal vigente "Regolamento delle operazioni di bunkeraggio" approvato con Ordinanza n. 60/03 in data 5 marzo 2003;

**VALUTATO** pertanto equa la suindicata proposta tariffaria di € 53,24 (Cinquantatre/24), fermo restando quanto stabilito per le rimanenti prestazioni del servizio integrativo antincendio con l'ordinanza n°89/2000 in data 3 maggio 2000;

**VISTI** gli artt. 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 85 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

## O R D I N A

### Articolo 1

Con decorrenza dalle ore 00.01 del 1° Aprile 2005 la tariffa base oraria pro-capite per il servizio integrativo antincendio, espletato dalla ECOSERVIZI S.r.l. è di € 13,43 (tredici/43). La predetta tariffa, valida dalle ore 08.00 alle ore 17.00 per prestazioni minime di quattro ore, è comprensiva di qualsiasi onere previdenziale, assicurativo ed amministrativo comunque dovuto, nonché della spesa di trasporto nell'ambito portuale a mezzo motobariche ed altri mezzi del personale della ECOSERVIZI S.r.l. per raggiungere le unità da vigilare.



## Articolo 2

Alla tariffa di cui all'art. 1 si applicano le seguenti maggiorazioni cumulabili tra loro:

- |   |       |       |
|---|-------|-------|
| a) per le prestazioni rese tra le ore 17.00 e le ore 08.00.....                     | 20%;  | 16,12 |
| b) per le prestazioni rese il sabato dalle ore 12.00 alle ore 17.00.....            | 25%;  | 16,79 |
| c) per le prestazioni rese il sabato dalle ore 17.00 alle ore 24.00.....            | 50%;  | 20,15 |
| d) per le prestazioni rese nei giorni di domenica.....                              | 50%;  | 20,15 |
| e) per le prestazioni rese nelle festività previste dalle vigenti disposizioni..... | 100%. |       |

## Articolo 3

Durante le operazioni di bunkeraggio mediante autobotte /distributori mobili, l'impiego di una autopompa APS da parte della Soc. ECOSERVIZI S.r.l. per fini di vigilanza antincendio, è compensato con un costo orario di €.53,24 (cinquantatre/24). Detto importo, dovuto per prestazioni minime di quattro ore, è comprensivo di ogni onere e maggiorazione eventualmente dovuta per prestazioni in orari straordinari (notturno, festivo, ecc.) nonché del costo dell'autista".

## Articolo 4

Per mancata prestazione, qualora sia stato richiesto il servizio e non disdetto almeno 3 (tre) ore prima del previsto inizio, spetta un compenso pari al 50% della tariffa.

## Articolo 5

La presente Ordinanza abroga le Ordinanze n°89/2000 e n°242/2001 rispettivamente datate 3 maggio 2000 e 31 dicembre 2001 emanate da questa Capitaneria di Porto.

## Articolo 6

I contravventori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno puniti a norma dell'art. 1173 del Codice della Navigazione.

Taranto, li 23 MAR. 2006

  
IL COMADANTE  
C.V. (CP) Libero PIATELLI



# CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

## ELENCO DI DISTRIBUZIONE ORDINANZA N°169/2005 IN DATA 02.09.2005

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

GABINETTO

UNITA' DI GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE E

IL DEMANIO MARITTIMO - DEM.3

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

PREFETTURA

MARIDIPART

PROCURA DELLA REPUBBLICA c/o PRETURA

00144 ROMA

00144 ROMA

00144 ROMA

74100 TARANTO

74100 TARANTO

74100 TARANTO

CAPITANERIA DI PORTO DI :

70100 BARI

70056 MOLFETTA

71043 MANFREDONIA

73014 GALLIPOLI

72100 BRENDISI

COMMISSARIATO P.S. PORTO 74100 TARANTO

COMANDO PROVINCIALE VV.F. 74100 TARANTO

CONSULENTI CHIMICI DI PORTO 74100 TARANTO

RACCOMAR 70100 BARI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

74100 TARANTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

GUARDIA AI FUOCHI

Via Serra n°2/9

16122 GENOVA

FEDARLINEA Via Nazionale n°54

00100 ROMA

FEDERAGENTI Via Luigi Lilio n°62/2

00198 ROMA

SOC. ECOSERVIZI S.r.l.

Via Solito, n°69

74100 TARANTO

SOCIETA' ILVA S.P.A.

74100 TARANTO

SOCIETA' E.N.I. S.P.A.

74100 TARANTO

SOCIETA' CEMENTIR S.P.A.

74100 TARANTO

TARANTO CONTAINER TERMINAL

74100 TARANTO

NOSTROMO

SEDE

SEZ. ARMAMENTO E SPEDIZIONI

SEDE

SEZ. OPERATIVA

SEDE

UFFLE D'ISPEZIONE

SEDE

ALBO

SEDE

MINUTA

AGENZIE MARITTIME :

ANCHOR

74100 TARANTO

SPT (PRESSO ANCHOR)

74100 TARANTO

G.M. TRADING & CHARTERING di GUIDA C.

74100 TARANTO

AUSIELLO

74100 TARANTO

ANTEMAR

74100 TARANTO

BARION

74100 TARANTO

CAFFIO

74100 TARANTO

CARMED

74100 TARANTO

DENIS PACK

74100 TARANTO

GENNARINI

74100 TARANTO

GRONE

74100 TARANTO

NAVALSUD

74100 TARANTO

PIGNATELLI MARZO & DANESE

74100 TARANTO

ILVA SERVIZI MARITTIMI S.P.A.

74100 TARANTO

TEAM

74100 TARANTO

NAVIMER

74100 TARANTO

BRUZIA DI NAVIGAZIONE

74100 TARANTO

INTRAMAR

74100 TARANTO

PAGLIARO ANTONIO

74100 TARANTO

LUCKYPORT

74100 TARANTO

CSA

74100 TARANTO

AUTORITA' PORTUALE

74100 TARANTO

SOC. RIMORCHIATORI NAPOLETANI

74100 TARANTO

CORPORAZIONE PILOTI

74100 TARANTO

CONITTARMA Piazza SS.Apostoli n°66

00187 ROMA

Prot. n°25664/TEC

OGGETTO: Ordinanze di Polizia Marittima.

Per opportuna conoscenza e/o per quanto di competenza, si trasmette in allegato l'Ordinanza di Polizia Marittima n°169/2005 in data 02.09.2005 con preghiera di volerne curare la massima diffusione.

alordine  
C.V. (CP) Cristoforo PECORELLA



# CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

## ORDINANZA N. 169/2005

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Taranto;

**VISTA** la legge 13 maggio 1940, n.690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti";

**VISTO** l'art.20 della legge 27 dicembre 1973, n.850 relativa all'istituzione dei servizi antincendio integrativi negli ambiti portuali";

**VISTO** il "Regolamento dei servizi marittimi del porto di Taranto" approvato con ordinanza n.101/77 in data 3 agosto 1977 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il "Regolamento di sicurezza del porto di Taranto" approvato con ordinanza n.104/78 in data 14 luglio 1978 e successive integrazioni e modifiche;

**VISTA** l'ordinanza n.24/79 in data 2 febbraio 1979 "Regolamento per il servizio integrativo antincendio nel porto di Taranto", con la quale, tra l'altro, la Società a r.l. S.Girolamo era stata autorizzata ad espletare il servizio integrativo antincendio nel porto di Taranto ed adiacenze limitrofe, così come modificata con ordinanza n. 133/99 in data 3 giugno 1999;

**VISTO** il proprio foglio n. 3263 in data 23 febbraio 1999, con il quale la Società Ecoservizi s.r.l. corrente in Taranto via Solito n.69 è stata autorizzata a svolgere il servizio integrativo antincendio di cui sopra in sostituzione della Società a r.l. San Girolamo;

**VISTO** il decreto legislativo 19 settembre 1994, n°626 "Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il dispaccio n.5201741, in data 18 aprile 1995, dell' allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione "Servizio antincendio in ambito portuale - Competenze del Comando Provinciale dei VV.FF. e del Comandante del Porto";

**VISTO** il decreto legislativo 27 luglio 1999, n.272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1999, n.485;

**VISTO** il decreto dirigenziale del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n.36/2004 in data 13 gennaio 2004 "Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose;

- VISTO** il "Regolamento per i lavori con l'uso delle fonti termiche e non a bordo delle navi nel porto e nella rada di Taranto" approvato con ordinanza n.15/03 in data 22 gennaio 2003;
- VISTO** il "Regolamento delle operazioni di bunkeraggio nel porto e nella rada di Taranto" approvato e reso esecutivo con ordinanza n.60/03 in data 5 marzo 2003;
- VISTO** il capitolo XI-2 della Convenzione Internazionale SOLAS 74/78 recante "Misure speciali per migliorare la sicurezza marittima" ed il relativo codice ISPS" Codice di Sicurezza degli Impianti Portuali;
- VISTI** i dispacci n°DEM3/238 in data 3 marzo 2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e n°84/056654/II in data 22 settembre 2001 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto che fanno rientrare in capo all'Autorità Marittima la competenza in materia di "servizio integrativo antincendio nei porti";
- VISTA** l'ordinanza n. 04/02 in data 4 luglio 2002, così come modificata con ordinanza n. 03/05 in data 16 marzo 2005, dell' Autorità Portuale di Taranto, disciplinante i servizi portuali;
- VISTO** il "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose", approvato con D.P.R. n.134 in data 6 giugno 2005;
- RITENUTO** necessario, anche in relazione alle innovazioni normative in materia, apportare alcune integrazioni ai criteri di servizio specificati all'articolo 8 del vigente Regolamento per il servizio integrativo antincendio nel porto di Taranto, allo scopo di adeguarli alle mutate e maggiori esigenze operative portuali connesse all'incremento dei traffici e all'aumento della manipolazione di merci pericolose, con conseguente necessità di aumentare, per alcune operazioni portuali, il numero di guardie ai fuochi attualmente previsto, al fine di garantire, anche sotto il profilo della "security", un maggior grado di sicurezza per le navi e per le strutture portuali nonché per salvaguardare l'incolumità delle persone e la tutela ambientale negli ambiti portuali di Taranto, nel Mar Piccolo e nella rada di Mar Grande;
- VISTI** gli artt.30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt.59, 84, 85 e 88 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima - approvato con D.P.R. n°328 del 15 febbraio 1952;

## ORDINA

### Articolo 1

Ferme restando le altre norme previste dall'ordinanza n.24/79 in data 2 febbraio 1979 "Regolamento per il servizio integrativo antincendio nel porto di Taranto", così come modificata con ordinanza n.133/99 in data 3 giugno 1999, l'articolo 8 della predetta ordinanza è sostituito dal seguente:

" Art. 8 - Ferme restando le responsabilità demandate dalle vigenti disposizioni ai comandanti delle navi, la Capitaneria di Porto può disporre il servizio di prevenzione antincendio a mezzo della guardia ai fuochi sulle navi ormeggiate alle banchine dell'ambito portuale di Taranto, in Mar Piccolo o in rada Mar Grande e può rinforzare il

servizio stesso in relazione alla pericolosità delle merci manipolate o ad altre circostanze contingenti.

Fermo restando il disposto del comma precedente il servizio di prevenzione antincendio, di massima, deve essere svolto secondo i seguenti criteri:

- a) navi che imbarcano o sbarcano merci pericolosi in colli e/o containers:
  - **due** persone dal momento che la nave attracca in banchina fino al termine delle operazioni di sbarco;
  - **due** persone dall'inizio delle operazioni di imbarco fino alla partenza della nave ;
- b) navi cisterna che effettuano operazioni di carico o scarico di merci pericolose e/o infiammabili alla rinfusa allo stato liquido e/o gassoso, nonché navi cisterna, OBO (Ore Bulk Oil) - quando ordinato -, e OOC (Ore Oil Carrier) che siano in sosta per effettuare operazioni di lavaggio, pulizia, bonifica doppi fondi, o per esecuzione lavori:
  - **tre** persone per tutta la durata della sosta, se trattasi di navi inferiori a 10.000 T.S.L.;
  - **quattro** persone per tutta la durata della sosta, se trattasi di navi uguali o superiori a 10.000 T.S.L.
- c) navi OBO (Ore Bulk Oil) e OOC (Ore Oil Carrier) che effettuano operazioni di discarica ai pontili ILVA quando ordinato:
  - **due o tre** persone per tutta la durata della sosta (secondo se la nave sia superiore o inferiore a 50.000 T.S.L.);
- d) per le navi che effettuano operazioni di bunkeraggio:
  - **due** persone per i rifornimenti a mezzo bettolina;
  - **due o tre** persone più **automezzo antincendio (APS)** per i rifornimenti a mezzo autobotte, a seconda se trattasi di rifornimenti eseguiti presso banchine dotate o non di impianto antincendio fisso ad acqua ed a schiuma.
- e) navi a bordo delle quali si eseguono lavori con uso di fiamma o di saldatura elettrica:
  - **due** persone durante l'effettiva esecuzione dei lavori;
- f) esecuzione di lavori con fiamma negli ambiti portuali:
  - **una** persona durante la effettiva esecuzione dei lavori più **automezzo antincendio (APS)**.
- g) depositi occasionali di merci pericolose nell'ambito portuale:
  - ove ordinato, **due** persone durante tutta la sosta in porto più **automezzo antincendio (APS)**.

In ogni modo la Capitaneria di Porto si riserva la facoltà di indicare, soprattutto durante l'esecuzione di lavori con l'uso di fiamma, il numero delle persone necessarie al servizio in relazione alla pericolosità rinveniente dagli specifici casi.

Negli ambiti portuali in concessione, i concessionari devono organizzare e mantenere a terra propri servizi di prevenzione e di estinzione antincendio nel rispetto delle modalità di cui al Documento di pianificazione (Monografia) del servizio antincendio del porto."

Articolo 2

La presente ordinanza entra in vigore alle ore 0001 del 12 settembre 2005.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la ordinanza.

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti a termine dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

Taranto 02 settembre 2005

  
IL COMANDANTE  
C.V.(CP) Tiberio MATTIELLI





**CAPITANERIA DI PORTO**  
**TARANTO**

**ORDINANZA N° 244 /2001**

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Taranto:

**VISTA** l'istanza in data 22.11.2000, integrata in data 23.12.2000, avanzata congiuntamente dalla Società "MARILLIMARE S.r.l." e "JONICA TRASPORTI MARITTIMI S.r.l.", concessionarie del servizio di "trasporto via mare di passeggeri e merci diverse dal carico" nel porto di Taranto, con la quale è stato richiesto l'aggiornamento delle vigenti tariffe per il servizio in parola - emanate con Ordinanza n. 220/98 in data 09.10.1998 - in relazione all'incremento degli indici ISTAT verificatisi negli anni 1999 e 2000, dalle stesse quantificato nella misura del 7%;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 220/98 in data 09.10.1998;

**PRESO ATTO** delle motivazioni a sostegno della richiesta e della documentazione di supporto (variazioni ISTAT e continuo incremento dei costi di esercizio e di gestione non confortato da un adeguato livello dei ricavi)

**ESPLETATA** l'istruttoria di rito;

**VISTA** la nota n. 1083 in data 26.02.2001 con la quale la locale Autorità Portuale, nell'esprimere parere favorevole nei limiti delle variazioni rilevate dall'ISTAT, ha auspicato una semplificazione del sistema tariffario esistente, tendendo alla tariffa unica;

**VISTA** la nota in data 22.03.2001 con cui CONFITARMA, dopo attento esame della documentazione prodotta, ha espresso parere favorevole ad un incremento tariffario non superiore al 3%, sufficiente al mantenimento dei margini di profitto registrati nell'esercizio 1999, pur in presenza, nello stesso anno, di una riduzione del fatturato;

**VISTA** la nota n. 293 in data 29.03.2001 con cui la FEDERAGENTI ha espresso parere favorevole "limitatamente alle variazioni dell'indice ISTAT";

**RILEVATO** altresì, che FEDARLINEA non ha fatto pervenire alcun parere in merito, nei termini previsti;

**CONSIDERATA**, pertanto, conclusa l'istruttoria posta in essere;

**PRESO ATTO** dalla nota 0002151 in data 18.01.2001 con cui la C.C.I.A. e A. di Taranto ha comunicato che relativamente al mese di Ottobre degli anni 1999 e 2000 si è registrata una variazione degli indici ISTAT rispettivamente dell' 1,8% e 2,6%, per un totale percentuale del 4,4%;

**RITENUTO**, sulla base anche del suindicato parere istruttorio, di poter aderire alla richiesta delle Società istanti adeguando le tariffe in vigore in ragione del solo incremento dovuto alle variazioni rilevate dall'ISTAT ed accordare, pertanto, un aumento del 4,4%, come sopraindicato;

**RITENUTO**, altresì, lasciare fuori tariffa, e quindi alla libera contrattazione tra le parti, la voce relativa alla movimentazione delle merci da terra a bordo della motobarca, € 5,00

**VISTI** gli articoli 66 e 1173 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

**VISTO** il dispaccio n. DEM3/0003048 in data 10.12.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

### ORDINA

**Art.1** - Con decorrenza dalle ore 00.01 del 1° Gennaio 2002, le tariffe per il servizio di trasporto via mare di passeggeri e merci (diverse dal carico) nel porto di Taranto e relativa rada sono stabilite secondo l'allegato prospetto che è parte integrante della presente Ordinanza;

**Art.2** - Con la stessa data viene abrogata l'Ordinanza n. 220/98 in data 09.10.1998;

**Art.3** - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori, qualora il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1173 e 1174 del Codice della Navigazione;

Taranto, li 22 DIC. 2001



IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Salvatore GIUFFRÈ



# CAPITANERIA DI PORTO

## TARANTO

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N. 241 /01 IN DATA 27 DIC. 2001

Tariffe per il servizio di trasporto via mare di passeggeri e merci (diverse dal carico) nell'ambito del Porto di Taranto e relativa Rada.

### I. Tariffa base per prestazioni ordinarie.

- a) La tariffa base per il trasporto via mare di persone (compresi gli eventuali bagagli a mano) e merci (diverse dal carico) fra la terra e le navi ancorate ed ormeggiate nella Rada del Mar Grande e nel Primo Seno del Mar Piccolo, per ogni prestazione (comprensiva di viaggio di andata e ritorno) e per la durata di 1 (una) ora è di: € 27,28; £. 52.830;  
La predetta tariffa è da intendersi anche per ulteriori ore o frazioni di ore.
- b) La tariffa base per il trasporto via mare di merci diverse dal carico fra la terra e le navi ancorate ed ormeggiate nella Rada di Mar Grande e nel Primo Seno del Mar Piccolo, è la seguente:
- per ogni trasporto da banchina a nave e ritorno, comprese le operazioni relative, oltre le spese di viaggio di cui al precedente punto a), per quintale di merce assicurata nella globalità fino a £. 50.000.000:..... € 6,76; £. 13.085;
  - nel caso di interruzione delle operazioni d'imbarco sotto bordo per esigenze della nave, è dovuto un compenso per ogni ora di:..... € 12,34; £. 23.895;
- c) Per il mancato impiego dei mezzi delle concessionarie del servizio, giunti sotto bordo o prenotati, è dovuto un compenso pari al 60% della tariffa base.

### 2. Maggiorazioni della tariffa base.

La tariffa base di cui al precedente para 1 è maggiorata, quando del caso, delle percentuali di seguito riportate:

- per prestazioni rese a navi nell'ambito del Secondo Seno del Mar Piccolo di Taranto o nell'ampliamento ad Ovest di Punta Rondinella:..... 35%;
- per straordinario feriale: dalle ore 17.00 alle ore 20.00 dei giorni dal lunedì al venerdì:..... 50%;
- per straordinario feriale serale: dalle ore 20.00 alle ore 24.00 dei giorni dal lunedì al venerdì:..... 70%;

- per straordinario feriale notturno: dalle ore 00.01 alle ore 07.00 dal lunedì al venerdì:.....100%;
- per straordinario reso nella giornata di sabato: dalle ore 07.00 alle ore 20.00:.....50%;
- per straordinario notturno reso nella giornata del sabato : dalle ore 00.01 alle ore 07.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00:.....100%;
- per straordinario festivo diurno: dalle ore 07.00 alle ore 17.00:.....50%;
- per straordinario festivo serale: dalle ore 17.00 alle ore 20.00:.....70%;
- per straordinario festivo notturno: dalle ore 00.01 alle ore 07.00 e dalle ore 20.00 alle ore 24.00:.....100%.

**Richiesta prestazioni**

Le richieste prestazioni per il servizio dalle ore 23.00 alle ore 07.00 del giorno successivo devono pervenire alle Società concessionarie entro le ore 21.00 dello stesso giorno.

Taranto, li 22 DIC. 2001



IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Salvatore GIUFFRÈ



## CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

### ORDINANZA N°06/2007

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Taranto,

**VISTA** la circolare n. 5203674 in data 19.09.1994, Titolo: Porti, Serie VIII, n.8 con la quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha reso noto i criteri per la revisione tariffaria del servizio di ormeggio;

**VISTA** la circolare n. DEM3/0151 in data 23 gennaio 2004, relativa all'adeguamento tariffario a valere per il biennio 2004 - 2005;

**VISTA** la circolare MINFTRA/DINFR/ n. 15191 in data 20 dicembre 2006, concernente i criteri e meccanismi e la revisione delle tariffe a valere per il biennio 2007 - 2008;

**ESAMINATI**, secondo i criteri sopra richiamati, per il Gruppo Ormeggiatori del Porto di TARANTO, i dati relativi:

- al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
- alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
- al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;

**CONSIDERATI** gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:

- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che la mettano a rischio;
- b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
- c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;

**ACCERTATO** che secondo le risultanze dell'esame compiuto le tariffe massime inerenti ai servizi resi dal Gruppo ormeggiatori del Porto di TARANTO di cui alla Ordinanza n°23/04 del 31 gennaio 2004 devono essere modificate;

**VISTI** gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima).

**VISTA** l'Ordinanza n. 08/04 del 23 gennaio 2004 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto di TARANTO;


**ORDINA****Art. 1**

Con decorrenza dalle ore 00.01 del 01/01/2007 per le prestazioni rese dal Gruppo Ormeggiatori di TARANTO, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di TARANTO, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

**NAVI TRADIZIONALI**

SCAGLIONI TONNELLATE STAZZA LORDA (GT)		Ormeggio e disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	56,50
501	1.000	100,00
1.001	2.000	137,00
2.001	6.000	207,00
6.001	12.000	328,50
12.001	20.000	413,00
20.001	30.000	689,00
30.001	50.000	944,50
50.001	80.000	1.294,00
80.001	120.000	1.756,00

Per ogni 20.000 G.T. o frazione € 230,50 in aggiunta alla tariffa precedente.



# AVVISATORE MARITTIMO S.r.l.

## TARIFFE AVVISATORE MARITTIMO PER L'ANNO 2008

Scaglioni in G.R.T. delle navi

DA	0	G.R.T.	A	2.000	G.R.T.	euro	74,72
"	2.001	"	"	5.000	"	"	96,07
"	5.001	"	"	10.000	"	"	127,10
"	10.001	"	"	30.000	"	"	149,45
"	30.001	"	"	50.000	"	"	170,35
"	50.001	"	"	100.000	"	"	181,43
oltre le	100.000	G.R.T.					192,14

Le tariffe di cui sopra saranno maggiorate come segue :

- 50% per FUORI ORARIO FERIALE NOTTURNO e FESTIVO DIURNO
- 75% per FUORI ORARIO FESTIVO NOTTURNO

(il fuori orario si riferisce ai servizi prestati dalle ore 19.00 alle ore 07.00 del giorno successivo).

Per le navi che sosterranno ancorate in Rada Mar Grande per un periodo inferiore alle 12 ore dall'arrivo non ci sarà addebito.

Per le navi che sosterranno ancorate in Rada Mar Grande per un periodo superiore alle 12 ore fino a 48 ore dall'arrivo verranno addebitate di € 20,50

Per le navi che sosterranno ancorate in Rada Mar Grande per un periodo superiore alle 48 ore verranno addebitate € 41,00

Nel caso in cui una nave arriva e riparte in fuori orario, la maggiorazione sarà applicata sull'intero ammontare della tariffa base.

Mentre se la nave arriva in fuori orario e riparte in orario normale, o viceversa, la maggiorazione sarà applicata soltanto sul 50% della tariffa base.

- Per le navi con stesso armatore e/o noleggiatore, che effettuano più approdi in un mese, verrà applicato uno sconto pari a:

- > da 1 a 5 approdi nessuna riduzione
- > da 6 a 20 approdi riduzione del 15%
- > da 21 approdi mensili in poi una riduzione del 30%

Taranto, 02 gennaio 2008

AVVISATORE MARITTIMO S.R.L.

ASSUNTA A PRONO COLLO IL 17.01.08 CON

1° PER RICEVUTA  
IN DATA 17.01.08  
IL CAPO SEV. MARITTIMO  
E IL CAPO SEV. PORTUALE  
E IL CAPO SEV. SOSTENUTA  
E IL CAPO SEV. SOSTENUTA



## AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

Ordinanza n° 8 /07  
del 23/10/2007

**Oggetto:** Servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi in sosta nel porto di Taranto – Determinazione delle tariffe.

*Il Presidente*

- vista** la delibera del Comitato Portuale n° 16/04 del 20.12.2004 con la quale veniva stabilito di indire la gara a pubblico incanto per l'affidamento del servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi in sosta nel porto di Taranto;
- visto** l'esito della gara, esperita in data 16.03.2005, con la quale veniva aggiudicato provvisoriamente il servizio alla Nigromare S.r.l. con sede in Matera alla via della Croce n. 9/a;
- vista** la delibera del Comitato Portuale n. 06/05, in data 18.04.2005, con la quale veniva affidato definitivamente l'appalto di che trattasi alla Nigromare S.r.l.;
- vista** l'istanza prodotta da detta Società concessionaria con il foglio n. 05/09/07 N in data 19/09/2007;
- visto** il comunicato stampa in data 13 settembre 2007 dell'Istituto Nazionale di Statistica che ha determinato nella variazione nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo Agosto 06 – Agosto 07 nella misura del 1,6 %;
- visti** gli atti d'ufficio tutti;

**ORDINA**

**Articolo 1**

Sono approvate le sottotolate tariffe che entreranno in vigore dalle ore 00,01 del 01/11/2007:

- Tariffa base giornaliera, forfettaria per ogni singola prestazione
  - Servizio giornaliero di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani o assimilabili da navi da carico:

navi di TSL	Interno Rada Mar Grande	Fuori Rada Mar Grande
fino a 2.000	€ 12,77	€ 16,63

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n°84

\*\* Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto \*\* Tel: 099/4711611 \*\* Fax: 099/4706877

\*\*E-mail: authority@port.taranto.it \*\*Cod. Fisc.: 90048270731 \*\*

Indirizzo postale: Cas. Post. Aperta Taranto Succ. 2 - 74100 - Taranto -



da 2.001 a 5000	€ 23,30	€ 29,11
da 5001 a 10.000	€ 34,95	€ 43,69
da 10.001 a 20.000	€ 46,61	€ 58,27
da 20.001 a 80.000	€ 55,33	€ 69,91
oltre 80.000	€ 69,91	€ 84,44

- Qualora la quantità di rifiuti conferita dovesse superare 0,5 mc in aggiunta alla precedente tariffa dovrà essere corrisposta, per lo smaltimento delle quote eccedenti, la somma di € 29,13 per ogni 0,5 mc o frazioni di esso.
- Servizio giornaliero di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi o assimilabili da bordo delle navi passeggeri:
  - Fino a 200 persone imbarcate, compreso l'equipaggio € 87,37;
  - Per ogni gruppo di 50 persone o frazione, eccedente le 200 € 11,66;
- Per acque nere e simili: raccolta, trasporto e smaltimento per ogni mc € 45,17;
- Per rifiuti solidi speciali non pericolosi: raccolta, trasporto e smaltimento per ogni mc (minimo addebitabile 1 mc) € 58,27;
- Per rifiuti solidi speciali pericolosi:
  - Raccolta e trasporto per ogni mc (minimo addebitabile 1 mc) € 58,27;
  - Smaltimento: il corrispettivo sarà stabilito in funzione della spesa globale documentata dell'operazione di smaltimento in relazione alla tipologia/classificazione, del rifiuto accertato con analisi di campioni rappresentativi, incluso il costo della manodopera e delle analisi;
- Per rifiuti di natura sanitaria di bordo:
  - Raccolta e trasporto e smaltimento: il corrispettivo sarà stabilito in funzione della spesa globale documentata incluso il costo della manodopera dell'intera operazione di trasporto e smaltimento in funzione del quantitativo e della distanza chilometrica tra il porto di Taranto ed il più vicino centro di smaltimento.

CAT. 5  
SOLTANTO.

## Articolo 2

Le tariffe di cui sopra sono maggiorate:

- a. Per rifiuti da sottoporre a sterilizzazione +40%
- b. Per consegna rifiuti non differenziata +30%
- c. Per servizi giornalieri di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti di cui ai punti 1a) e 1b) si applicherà una maggiorazione del 50% sulla tariffa finale per le navi che non siano in grado di comprovare l'avvenuta scarica nel porto di provenienza.
- d. Per i servizi resi dalle ore 17.00 alle ore 08.00 dei giorni feriali e nei giorni festivi dalle ore dalle ore 8.00 alle ore 17.00, le tariffe sono aumentate del 30%.
- e. Per i servizi resi nei giorni festivi dalle ore 17.00 alle ore 8.00, le tariffe sono aumentate del 60%.

## Articolo 3

Le suddette tariffe sono da intendersi quale importo massimo applicabile.

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 84/94

\*\* Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto \*\* Tel: 099/4711611 \*\* Fax: 099/4706877

\*\*E-mail: tarantoportauthority@libero.it \*\*Cod. Fisc.: 90048270731 \*\*

Indirizzo postale: cas. post. n° 267 Taranto Ferrovia - 74100 - Taranto -



**MINISTERO DEI TRASPORTI  
DIREZIONE MARITTIMA DI BARI**

Decreto n. 40/06 in data 29.12.2006  
Argomento:  
Tariffe per il servizio di pilotaggio  
nel porto di Taranto, in vigore dal  
01.01.2007.-

Il Direttore Marittimo di Bari,

- VISTO** il Regio Decreto n. 3235/1923;
- VISTA** la circolare protocollo n. 5203268 in data 15 novembre 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti, concernente il parametro della stazza lorda internazionale quale riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi portuali tra cui il pilotaggio;
- VISTA** la circolare protocollo n. MINFTRA/DINFR/15008 in data 18 dicembre 2006 del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna;
- VISTO** l'art. 91 del Codice della Navigazione Marittima;
- VISTE** le tariffe di pilotaggio vigenti nel porto di Taranto esecutive con il Decreto n. 18/04 in data 30 dicembre 2004;

**DECRETA:**

**ARTICOLO 1**

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

**A) Tariffe Taranto porto**

**1) Servizio reso a bordo:**

- 1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.),  
Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base €. 2007-2008
0 - 500	137,73
501 - 1.000	166,72
1.001 - 2.000	187,26
2.001 - 3.500	217,46
3.501 - 5.000	228,95
5.001 - 7.000	280,30
7.001 - 10.000	338,88
10.001 - 15.000	404,74
15.001 - 20.000	468,76
20.001 - 25.000	511,65
25.001 - 30.000	553,94
30.001 - 40.000	649,99

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. : Euro 91,82

- 1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €. 2007-2008
0 -	500	165,93
501 -	1.000	200,87
1.001 -	2.000	225,61
2.001 -	3.500	262,00
3.501 -	5.000	275,84
5.001 -	7.000	337,70
7.001 -	10.000	408,29
10.001 -	15.000	487,63
15.001 -	20.000	564,77
20.001 -	25.000	616,44
25.001 -	30.000	667,38
30.001 -	40.000	783,11

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. : Euro 110,62

- 1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata :

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €. 2007-2008
0 -	500	102,97
501 -	1.000	124,65
1.001 -	2.000	140,01
2.001 -	3.500	162,59
3.501 -	5.000	171,18
5.001 -	7.000	209,57
7.001 -	10.000	253,37
10.001 -	15.000	302,61
15.001 -	20.000	350,48
20.001 -	25.000	382,55
25.001 -	30.000	414,16
30.001 -	40.000	485,97

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. : Euro 68,65

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

- 2.1 Fermo restando il limite delle 500 G.T. per l'obbligatorietà del pilotaggio, le navi fino a 2000 G.T., semprechè non sia richiesto l'uso del rimorchiatore, possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF quando il comando di bordo mostri di possedere la buona conoscenza della lingua italiana. Per questo servizio verrà applicata la seguente tariffa:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €. 2007-2008
0 -	500	31,42
501 -	1.000	50,14
1.001 -	2.000	57,38

- 3) Per i pilotaggi che comportano l'attraversamento del Canale tra il Mar Grande ed il Mar Piccolo sono dovuti i seguenti compensi supplementari:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €.
		2007-2008
0 -	2000	65,11
2001 -	5.000	76,53
5.001 -	In poi	195,32

**B) Tariffe Bacino portuale ad Ovest di Punta Rondinella**

**1) Servizio reso a bordo:**

- 1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €.
		2007-2008
0 -	500	207,19
501 -	1.000	250,69
1.001 -	2.000	280,89
2.001 -	3.500	326,21
3.501 -	5.000	344,93
5.001 -	7.000	421,65
7.001 -	10.000	509,84
10.001	15.000	607,10
15.001	20.000	703,15
20.001	25.000	767,18
25.001	30.000	831,20
30.001	40.000	975,59

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. : Euro 137,13

- 1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €.
		2007-2008
0 -	500	249,63
501 -	1.000	302,03
1.001 -	2.000	338,42
2.001 -	3.500	393,01
3.501 -	5.000	415,57
5.001 -	7.000	508,00
7.001 -	10.000	614,26
10.001	15.000	731,43
15.001	20.000	847,16
20.001	25.000	924,30
25.001	30.000	1.001,44
30.001	40.000	1.175,39

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. : Euro 165,21

- 1.3 Alle navi traghetti "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata :

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €. 2007-2008
0 -	500	154,91
501 -	1.000	187,43
1.001 -	2.000	210,01
2.001 -	3.500	243,89
3.501 -	5.000	257,89
5.001 -	7.000	315,25
7.001 -	10.000	381,19
10.001	15.000	453,91
15.001	20.000	525,72
20.001	25.000	573,59
25.001	30.000	621,46
30.001	40.000	729,41

Per ogni ulteriore scaglione di 10.000 G.T. : Euro 102,53

## 2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Fermo restando il limite delle 500 G.T. per l'obbligatorietà del pilotaggio, le navi fino 2.000 G.T., semprechè non sia richiesto l'uso del rimorchiatore, possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF quando il comando di bordo mostri di possedere la buona conoscenza della lingua italiana. Per questo servizio verrà applicata la seguente tariffa:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base €. 2007-2008
0 -	500	45,30
501 -	1.000	74,90
1.001 -	2.000	86,38

Il calcolo delle tariffe, dovute per le prestazioni di pilotaggio, deve essere condotto con riferimento al certificato di stazza internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, sia per le unità battenti bandiera di Stato che abbiano aderito alla Convenzione, sia per le unità che comunque ne siano in possesso ancorchè il rispettivo Stato non abbia aderito.

Per le unità non dotate di tale certificato, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda determinata con riferimento ai criteri di cui alla circolare n. 5203268 in data 18.11.1995 dall'allora Direzione Generale del Demanio e dei Porti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

La convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, fornisce un metodo unico per il calcolo della stazza lorda internazionale della nave, attestata da un certificato internazionale di stazzatura rilasciato dall'Amministrazione competente di ogni Stato aderente alla Convenzione.

Pertanto si adotta il parametro della stazza lorda internazionale (da esprimere in GT) proprio in considerazione del fatto che essa viene calcolata con lo stesso metodo in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione.

Ne deriva che il sistema per la commisurazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio per tutte le navi, ad eccezione delle navi traghetto, sarà articolato nel modo seguente:

- per le navi dotate di certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe dei servizi di pilotaggio, dovranno intendersi riferite al valore della stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso;
- per quelle non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

$$GT = KIV \text{ (dove } V = 2,832 \text{ VLT e } KI = 02 + 0,02 \text{ Log}_{10} V \text{)}$$

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresa, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella Circolare n. 635/94, che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$GT = VE \times a \text{ dove } VE = L \times B \times H$$

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	a
Fino a	400	0,58
	1.000	0,43
	5.000	0,35
	10.000	0,34
	25.000	0,33
	50.000	0,32
	100.000	0,31
	150.000	0,30
	200.000	0,29
	250.000 ed oltre	0,28

Per le navi traghetto, il sistema di commisurazione delle tariffe sarà articolato, secondo le modalità di seguito indicate:

il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

- Traghetti passeggeri 0,75  
(Passenger RO-Ro Cargo Ferries)
- Traghetti merci 0,87  
(Ro-Ro Cargo General Cargo  
Ro-Ro Cargo Container Ships  
Ro-Ro Cargo Ferries  
Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers)

#### ARTICOLO 2

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per i pilotaggi in entrata, in uscita e per i movimenti all'interno del porto.

Il Porto di Taranto è costituito a tal fine, dal Porto Mercantile, Mar Grande e Mar Piccolo - 1° e 2° seno.

#### ARTICOLO 3

Alle navi da guerra, alle navi ospedale, nazionali ed estere che richiedano il pilotaggio, si applicano le tariffe per le navi mercantili di cui all'art. 1, calcolate sulla base della stazza lorda. In mancanza del dato della stazza lorda, si farà riferimento alla "stazza standard", determinata con le modalità di cui alla circolare n° 5203508 del 5 Luglio 1990 ed individuata nella tabella allegata alla stessa circolare.

#### ARTICOLO 4

Alle tariffe base di cui al precedente articolo 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le seguenti maggiorazioni:

##### **A) Per fuori orario**

- 1) il 50% per le prestazioni eseguite nel periodo tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2) il 50% per le prestazioni eseguite nei giorni festivi;
- 3) il 150% per le prestazioni eseguite nelle festività previste dalla legge 27/05/1949, così come modificata dalle leggi 31/03/1994 n° 90 e 05/03/1977 n° 54 e dal D.P.R. 28/12/1985 n° 792 e dalla legge 20.11.2000, n. 336 (cioè: 1° e 6 gennaio - 25 aprile - Lunedì di Pasqua - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25/26 dicembre - Festa del Patrono - nonché della prima Domenica di novembre, alla quale la citata legge n° 54/77 ha trasferito, rispettivamente, la festività del 4 novembre (giorno dell'Unità Nazionale).

Le maggiorazioni di cui ai punti 2 e 3 sono cumulabili con quelle indicate al punto 1.

Le maggiorazioni predette si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

##### **B) Per carichi pericolosi**

- 1) il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2,3,4.1,4.3 del D.P.R. 06 giugno 2005 n° 134 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65° C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).
- 2) il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
  - a) a navi che abbiano a bordo, per quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1ª classe del D.P.R. 06 giugno 2005, n° 134 o da esse assimilabili;
  - b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas-free" valido al momento del pilotaggio che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 06 giugno 2005 n° 134.

##### **C) Per prestazioni effettuate con un secondo pilota**

- 1) il 50% per le prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo.

#### ARTICOLO 5

I compensi spettanti nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, sono disciplinati come segue:

- 1) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori del limite territoriale previsti dal "Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Taranto" qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:
  - a) se la prestazione viene effettuata entro TRE miglia fuori dal limite suddetto:

	<b>Euro</b>
per navi da G.T. 0 - 2000	29,70
per navi da G.T. 2001 in poi	33,00

- b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle TRE miglia dal limite suddetto:

	<b>Euro</b>
per navi da G.T. 0 - 2000	45,69

per navi da G.T. 2001 in poi 49,11.

- 2) quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comando del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

	Euro
per navi da G.T. 0 - 2000	74,25
per navi da G.T. 2001 in poi	79,38

- 3) quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle 2 ore e 30 minuti nel porto e alle 4 ore nel porto Ovest, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre SEI ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

- 4) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

	Euro
per navi da G.T. 0 - 2000	29,70
per navi da G.T. 2001 in poi	33,00

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base in porto; e 100% della tariffa base nel porto Ovest.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra;

- 6) quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi in ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

- 7) qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base in porto. Qualora la nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

#### ARTICOLO 6

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussola, radiogoniometri, ecc., esplicitamente richieste dal Comandante della nave, è dovuta al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

	Euro
per navi da G.T. 0 - 2000	74,25
per navi da G.T. 2001 in poi	79,38



## ARTICOLO 7

I compensi di cui agli artt. 5 e 6, nonché quelli supplementari cui alle lettere a), b) dell'art. 1 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni prevista dall'art. 4.

## ARTICOLO 8

Alle navi appartenenti alla, ovvero gestite dalla, medesima compagnia di navigazione marittima, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, verrà applicata la tariffa di seguito specificata:

dal	1°	al	3°	approdo	100%	tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)
dal	4°	al	10°	approdo	70%	tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)
dal	11°	al	20°	approdo	60%	tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)
	oltre il		20°	approdo	40%	tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)

Le eventuali maggiorazioni, espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa base ridotta.

Le compagnie di navigazione marittima aventi titolo all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo della prima nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni, e comunque entro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, dovranno richiedere per iscritto alla Corporazione piloti, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario che agirà in loro nome e per conto, l'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo. Tale richiesta dovrà in ogni caso essere formulata indicando le singole navi interessate alla applicazione delle condizioni di cui al presente articolo; analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi in base ai quali le singole navi interessate hanno diritto alle condizioni di cui al presente articolo, nonché del titolo e/o legame di appartenenza o gestione tra la compagnia marittima richiedente e la nave.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo per l'applicazione delle tariffe relative comporterà l'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo 1. Analogamente, il Corpo piloti non sarà tenuto all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente articolo qualora le richieste ad essi relative non siano pervenute nei termini e con le modalità come sopra determinate.

Per approdo si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza (con rilascio di spedizioni). Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Il presente articolo si applica a partire dal 1° gennaio 2007.

## ARTICOLO 9

Con effetto dal 1° gennaio 2007, tutta la normativa riguardante l'argomento di cui sopra, emanata da questa Direzione Marittima, si intende abrogata.

Bari, li 29 DIC. 2006



IL DIRETTORE MARITTIMO

C.V.(CP) Agostino IZZO

C.V.(CP) Mario della VALLI di POMPEI

- prestazioni ordinarie di rimorchio rese a navi da carico secco alla rinfusa (bulk carrier) di stazza lorda inferiore o uguale alle 20.000 GT,
- operazioni di shifting e transito canale per tutte le navi

effettuate nell'ambito del porto per la durata di n. 1 (una) ora:

navi da GT	Fino a GT	Euro
0	1.600	101,29
1.601	2.500	245,91
2.501	4.500	475,03
4.501	6.500	622,91
6.501	9.000	746,41
9.001	11.000	954,41
11.001	15.000	1.075,73
15.001	20.000	1.298,90
20.001	25.000	1.401,27
25.001	30.000	1.513,94
30.001	40.000	1.619,02
40.001	50.000	1.702,43
50.001	60.000	1.786,93
60.001	70.000	1.946,18
70.001	80.000	2.024,73

x2 r/ri

Oltre le 80.000 GT, la tariffa aumenta di Euro 11,97 per ogni 1000 GT, o frazione in più.

- b) per il rimorchio dalla rada del Mar Grande a quella del Mar Piccolo e viceversa – compreso eventuale ormeggio e disormeggio a posti operativi o di riparazione in Mar Piccolo, quando tale prestazione è resa in un'unica operazione con il movimento tra le due Rade e per la durata di 2 (due) ore, la tariffa prevista dal precedente comma a), è maggiorata del 33% se il movimento interessa il primo seno del Mar Piccolo, del 50% se il movimento interessa il secondo seno del Mar Piccolo. L'eventuale prestazione tra posto operativo e Rada Mar Grande e viceversa, è compensata con la tariffa di cui al precedente comma a).
- c) se la durata delle prestazioni eccede l'ora o le due ore previste rispettivamente al comma a) e b) del presente articolo, sia per attesa che per impiego, il compenso è pari al 30% della tariffa base di cui al precedente comma a) per ogni mezz'ora o frazione eccedente.
- d) per le prestazioni rese a navi con motrici inattive, il compenso spettante in base alle tariffe stabilite nel presente articolo è maggiorato del 40%.

### 3. TARIFFA BASE PER PRESTAZIONI DIVERSE

Le prestazioni diverse dal rimorchio di nave sono compensate con la seguente tariffa base:

- a) Rimorchio di pontoni nell'ambito delle due rade:
- Per la prima ora Euro 333,12
  - Per ogni mezz'ora o frazione successiva Euro 166,83

4

10% SENZA MACCH.  
 30% SABATO  
 20% MOLOW  
 40% CAVO

BULK x Navi inferiori a 20000 e shifting.

navi da GT	Fino a GT	Euro
0	1.600	97,46
1.601	2.500	236,61
2.501	4.500	457,07
4.501	6.500	599,36
6.501	9.000	718,20
9.001	11.000	918,33
11.001	15.000	1.035,07
15.001	20.000	1.249,80
20.001	25.000	1.348,30
25.001	30.000	1.456,71
30.001	40.000	1.557,82
40.001	50.000	1.638,08
50.001	60.000	1.719,38
60.001	70.000	1.872,61
70.001	80.000	1.948,20

R0/R0.C.  
X 0,85

Oltre le 80.000 GT, la tariffa aumenta di Euro 11,52 per ogni 1000 GT, o frazione in più.

a) Per le Navi Cisterna si applica la seguente "TARIFFA A CORPO":

navi da GT	fino a GT	Tipo Servizio	Euro
1	1.600	TOCCATA	260,59
1.601	2.500	TOCCATA	390,88
2.501	4.500	TOCCATA	1.302,96
4.501	6.500	TOCCATA	2.605,93
6.501	9.000	TOCCATA	4.169,49
9.001	11.000	TOCCATA	5.211,85
11.001	15.000	TOCCATA	5.993,63
15.001	20.000	TOCCATA	9.902,52
20.001	25.000	TOCCATA	10.423,71
25.001	30.000	TOCCATA	13.029,63
30.001	40.000	TOCCATA	16.677,93
40.001	50.000	TOCCATA	17.199,11
50.001	60.000	TOCCATA	20.326,22
60.001	70.000	TOCCATA	20.847,41
70.001	80.000	TOCCATA	21.889,78

LUMP SUM

TOWAGE

TANKER

Oltre le 80.000 GT, la tariffa a corpo aumenta di Euro 1.042,37 per ogni 5.000 GT o frazione in più.

b) Per le Navi Bulk Carrier aventi stazza lorda uguale o superiore alle 20.001 GT si applica la seguente "TARIFFA A CORPO":

navi da GT	fino a GT	Tipo Servizio	Euro
20.001	25.000	TOCCATA	12.508,45
25.001	30.000	TOCCATA	13.029,63
30.001	40.000	TOCCATA	16.156,74
40.001	50.000	TOCCATA	19.283,85
50.001	60.000	TOCCATA	20.326,22
60.001	70.000	TOCCATA	25.016,89
70.001	80.000	TOCCATA	26.059,25

BULK

ANTONI

TARIFFE IN VIGORE DAL 21/05/2007